INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere – premesso che:

la Corte dei conti ha compiuto una indagine « rivolta ai comportamenti attivi ed omissioni tenuti dalle amministrazioni dello Stato in presenza di fattispecie penali previste dall'articolo 85 del testo unico 3/1957 e dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nel periodo 1° gennaio 1989-31 maggio 1994 »;

la Corte, a conclusione dell'indagine, ha depositato in segreteria una relazione il 10 gennaio 1996 e l'ha inviata al Governo:

nella prima parte della relazione, la Corte analizza la legislazione vigente sui procedimenti disciplinari e ne evidenzia conflitti e contraddizioni, con particolare riguardo al testo unico del 1957, alle leggi del 1990 e del 1992, alla sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 1995 e all'ultimo contratto di lavoro del personale statale, ai quali si aggiunge la recente sentenza del Consiglio di Stato, che conferma la possibilità di destituire d'ufficio il pubblico dipendente, come prevede il testo unico del 1957, possibilità esclusa invece dalla sentenza della Corte costituzionale del 1995;

il giudizio della Corte sui comportamenti e sulle omissioni delle Amministrazioni dello Stato (nelle regioni, Usl ed enti locali la situazione non è migliore) è molto severo dal momento che:

1) il numero dei reati accertati e contestati puniti dal testo unico e dalla legge antimafia, e cioè reati gravissimi, che vanno dal traffico di stupefacenti all'associazione a delinquere e mafiosa, dalla concussione alla violenza carnale, è pari (per difetto) al 2 per cento del numero del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1992;

2) le amministrazioni più colpite da fenomeni di illegalità risultano essere i ministeri delle finanze, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia;

3) le sospensioni cautelari durano molto più a lungo di quanto dovrebbero e gli assegni alimentari costano allo Stato oltre quaranta miliardi all'anno;

4) i controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto delegato n. 29 del 1993 sono largamente inattuati;

5) quasi tutti i dipendenti del ministero delle finanze che hanno ricevuto tangenti sono stati reintegrati ai loro posti;

6) a fronte di 1.673 sentenze passate in giudicato, sono stati aperti solo 894 procedimenti disciplinari; a fronte di 2.775 procedimenti penali avviati e definiti, le sospensioni cautelari sono state 1.174, e su 1.282 sospensioni cautelari sono stati aperti 543 procedimenti disciplinari;

i dati rilevati dalla indagine della Corte sono di enorme gravità, perché denotano una violazione permanente dei doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato –:

se e come il Governo intenda mettere ordine nella legislazione in materia e, qualora abbia in programma di farlo, se non ritenga che vadano previste le seguenti misure: *a)* possibilità di destituzione d'ufficio del pubblico dipendente; *b)* impossibilità, per i dipendenti riammessi in servizio prima di una condanna definitiva, di ricoprire gli incarichi e gli uffici precedenti alla segnalazione del reato; *c)* determinazione di tempi vincolanti sia per le sospensioni cautelari sia per l'apertura e la conclusione dei procedimenti disciplinari, indipendentemente dalle iniziative della magistratura penale e amministrativa;

quali provvedimenti intenda adottare nei casi segnalati dalla Corte dei conti e in quanto tempo;

se non ritenga che analoga indagine vada compiuta presso le regioni, le Usl e gli enti locali.

(2-00197) « Veltri, Orlando ».

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere, premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

da articoli apparsi sulla stampa nazionale (*L'Espresso* del 15 settembre 1996; *il Giornale* del 14 settembre 1996, *Corriere della Sera* del 15 settembre 1996), si apprende che un vice ispettore dello Sco, agendo per conto della procura della Repubblica di Milano, avrebbe annotato su un tavolino di un bar frasi di una conversazione in corso il giorno 2 marzo 1996 tra il dottor Renato Squillante capo dell'Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ed il dottor Francesco Misiani sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;

la suddetta conversazione sarebbe stata « origliata » dal viceispettore Vardeu, che si sarebbe seduto dietro le due persone indicate riuscendo ad ascoltare « parte » del colloquio;

come sembra dagli articoli di giornale citati, gli appunti redatti dal viceispettore Vardeu sarebbero stati sintetizzati in una « trascrizione riassuntiva »;

Tale « trascrizione riassuntiva » è stata posta a fondamento del provvedimento di carcerazione cautelare eseguito nei confronti del dottor Squillante il giorno 11 marzo 1996;

nella richiesta di applicazione della custodia carceraria nei confronti del dottor Squillante e nel provvedimento applicativo della stessa, la conversazione presuntivamente intervenuta presso il bar Mandara di Roma tra il dottor Squillante ed il sostituto procuratore Francesco Misiani, assume un'importanza determinante per la giustificazione di un arresto che non ha precedenti nella storia giudiziaria del Paese;

l'intero ragionamento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, che costituisce la motivazione del provvedimento di carcerazione nei confronti del dottor Squillante, è imperniato sulla conversazione presuntivamente avvenuta al bar Mandara il giorno 2 marzo 1996;

in particolare, in tale provvedimento il giudice dottor Rossato si esprime nei termini seguenti « .. la conversazione al bar Mandara da un lato chiude il cerchio aperto dalle dichiarazioni originarie del teste, dall'altro consente di ritenere che possano essere iniziati ulteriori approfondimenti della vicenda di cui ci si occupa.. »; « .. la straordinaria attivazione degli indagati (indotta dall'episodio della scoperta della microspia presso il bar Tombini di Roma avvenuta il giorno 21 gennaio 1996), diviene ancora più significativa se si osserva che l'interlocutore del 2 marzo al bar Mandara dimostra di essere perfettamente a conoscenza degli aspetti nascosti della vicenda che riguarda Squillante, oggetto di indagine »; addirittura il semplice riferimento alla conversazione al bar Mandara consente al Gip di affermare che « non sembra necessario, al fine di adempiere all'onere di motivazione, soffermarsi ulteriormente sul punto, se non per ribadire la sua decisiva rilevanza nel procedimento »; « ... la chiave di volta per illuminare l'intera vicenda è costituita dalla conversazione intercettata il 2 marzo 1996, alle ore 12 all'interno del bar Mandara tra Squillante ed il magistrato individuato dalla polizia, conversazione inquadrata nel contesto storico cronologico descritto in premessa. Seppur impropriamente si può affermare che essa costituisce una sorta di « confessione mediata » di amplissimo contenuto, sia in ordine alla sussistenza di un fatto di corruzione (« l'unica cosa che può uscire fuori è un miliardo »), sia in ordine all'esistenza di un conto per l'occultamento di fondi (« lo staranno cercando... non lo trovano.. che c'è questo conto ») sia ri-

guardo alla natura dei rapporti tra Squillante e Pacifico (a proposito del conto si dice che « ci sono quattro firme » tra cui Pacifico ... e pure quello di tua moglie". È da rilevare che queste ultime parole sono pronunciate non da Squillante, ma dall'interlocutore, e ciò acquista notevole significato poiché fornisce la misura di quale sia il livello di consapevolezza delle vicende, esterno alla ristretta cerchia dei protagonisti); la conversazione dà, inoltre, conto della natura di rapporti con gli altri coindagati (« se la cosa è grave prendo la mia famiglia e me ne vado ai tropici... saluto tutti... (omissis, si tratta dell'imprenditore di cui si è detto all'inizio) e.. (« ma secondo (omissis. 1° avvocato) la cosa non è così »).

insomma il giudice Rossato fonda il provvedimento di applicazione della carcerazione preventiva su gravi indizi di colpevolezza e su esigenze cautelari, pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di fuga, quali desunti dalla conversazione al bar Mandara (da un lato la presunta disponibilità di « miliardo » su conti esteri, dall'altro « l'accenno al miliardo come massimo che possa essere scoperto » e la giustificazione già pronta per legittimare la disponibilità e cioè « l'aver giocato qualche volta » ed il riferimento alla presunta intenzione di Squillante di recarsi ai « tropici »);

nella richiesta di custodia cautelare e della relativa ordinanza applicativa si dà conto dell'esistenza della registrazione dell'intera conversazione al bar Mandara ottenuta mediante intercettazione ambientale che sarebbe stata regolarmente autorizzata dal gip dottor Rossato, come si desume, oltre che dal contesto generale dell'esposizione degli avvenimenti, anche dai riferimenti espliciti contenuti nell'ordinanza custodiale alla « trascrizione integrale della conversazione del giorno 2 marzo 1996 ore 12 all'interno del bar Mandara, via San Tommaso D'Aquino 127-Roma »; « alla conversazione intercettata il 2 marzo 1996 alle ore 12 all'interno del bar Mandara ... alla « intercettazione all'interno del bar Mandara »;

i riferimenti, impliciti o espliciti, contenuti nell'ordinanza custodiale emessa dal giudice di Milano dottor Rossato, all'esistenza di una intercettazione ambientale della conversazione sarebbe avvenuta il giorno 2 marzo 1996 tra il dottor Squillante ed il dottor Misiani presso il bar Mandara di Roma, risultano, alla luce di quanto emerso e riportato da articoli di giornale, oggettivamente falsi;

tale falsità è duplice, sia perché concerne l'esistenza di un'intercettazione ambientale in realtà mai avvenuta, sia perché viene, comunque, accreditata l'impressione, contraria al vero, dell'esistenza « di una trascrizione integrale » della conversazione, che invece non esiste, poiché, secondo quanto riportato dagli articoli di giornale citati, la suddetta conversazione sarebbe stata oggetto di una doppia semplificazione e sintesi, la prima in sede di redazione degli appunti informali predisposti in seguito ad « ascolto auricolare » dal vice ispettore Vardeu, che esplicitamente ammette nella sua annotazione di servizio di avere potuto ascoltare solo « parte » della conversazione, la seconda in sede di redazione riassuntiva operata sugli appunti informali del Vardeu; dunque, il provvedimento applicativo della custodia carceraria emesso dal gip Rossato il giorno 11 marzo 1996 appare fondato su una macroscopica falsificazione della realtà processuale; inoltre, a parte il problema processuale dell'inutilizzabilità di acquisizioni probatorie macroscopicamente illegittime, quali quelle avvenute presso il bar Mandara, non avendo dato conto delle incredibili e rocambolesche modalità di « captazione » irrituale della conversazione al bar Mandara, il gip presso il Tribunale di Milano ha di fatto reso possibile l'elusione dei controlli giurisdizionali garantiti dalla legge sull'esecuzione dei provvedimenti di carcerazione anticipata, sottraendo cioè all'interessato ed ai giudici dell'impugnazione il potere, rispettivamente, di contestare e di valutare l'attendibilità di un'acquisizione probatoria avvenuta in modo sommario ed arbitrario, senza alcuna garanzia di genuità;

la stessa Cassazione, chiamata a giudicare sul ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice Rossato, ha rigettato il ricorso medesimo facendo continui riferimenti all'intercettazione ambientale del bar Mandara, ritenuta « di particolare valore indiziario », e di « una significativa valenza indiziante », « chiave privilegiata di lettura » del contesto di rapporti di natura correttiva attribuito dall'accusa all'indagato, tanto da costituire « un fatto dotato di inequivoca rilevanza ai fini indiziari e di pericolosità *de libertate*, in termini da rendere attuali presupposti e condizioni per l'adozione della misura cautelare »;

inoltre, la Cassazione ha rigettato le deduzioni difensive dell'indagato dirette a censurare la condotta delle autorità procedenti milanesi, che non hanno depositato la documentazione relativa alle intercettazioni effettuate, fondandosi sull'attestazione del giudice Rossato contenute nell'ordinanza custodiale, « di avere preventivamente all'emissione del provvedimento ed in modo esauriente esaminato le fonti documentali ed accertato l'autenticità delle medesime, nonché la veridicità della riproduzione »;

a seguito delle contestazioni mosse dal dottor Misiani, chiamato a rispondere dinanzi alla commissione disciplinare del Csm, circa il presunto contenuto della conversazione del bar Mandara, che non si riconosceva nelle affermazioni e frasi a lui attribuite e chiedeva di poter esercitare il suo diritto di difesa ascoltando il nastro della registrazione, la dottoressa Boccassini, sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Milano, ha precisato che « l'intercettazione » ambientale presso il bar Mandara sarebbe avvenuta solo in parte poiché, ad un certo punto, un difetto di funzionamento della microspia adibita all'intercettazione, avrebbe reso necessario l'intervento « diretto » del vice ispettore Vardeu, mobilitatosi prontamente per la redazione degli appunti della conversazione in quel momento in corso;

la versione della dottoressa Boccassini contrasta completamente con la versione dei fatti indicata dal vice ispettore Vardeu nella propria annotazione di servizio nella quale non vi è il minimo accenno, né alla predisposizione di un'operazione di intercettazione ambientale presso il bar Mandara il giorno 2 marzo 1996, né tanto meno ad un mancato funzionamento di una microspia,

allo scopo di suffragare le proprie dichiarazioni al Csm la dottoressa Boccassini, ha depositato un nastro che a suo dire conterrebbe la registrazione della prima parte della conversazione avvenuta presso il bar Mandara;

tuttavia, in tale registrazione, molto disturbata, non è contenuta nessuna delle affermazioni riportate a fondamento della richiesta di applicazione della custodia carceraria presentata dalla medesima dottoressa Boccassini ed integralmente recepita dal giudice dottor Rossato e neppure la voce delle persone intercettate appare univocamente riconducibile a quella dei presenti alla conversazione presso il bar Mandara;

vi è quindi il sospetto di ulteriori falsificazioni processuali attinenti alla predisposizione « postuma » di un nastro di registrazione, volutamente disturbata ed indecifrabile, al fine di accreditare una versione dei fatti diretta a coprire o comunque mascherare la commissione di gravissimi abusi investigativi ed illegittimità processuali; d'altra parte, anche il resto del provvedimento applicativo della carcerazione cautelare emesso dal giudice Rossato si fonda sulle dichiarazioni della signora Ariosto, che risultano totalmente mendaci e calunniose, come risulta dall'incidente probatorio condotto dalla teste dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano;

inoltre, nel corso di tale incidente probatorio, è emerso che: *a)* la signora Ariosto ha « recitato » in procura; *b)* le dichiarazioni della testimone sono state rese previa consultazione con altra per-

sona (vedi avvocato Dotti) e d'accordo con i pm Davigo e Greco della procura di Milano (si veda anche quanto riportato nel libro dell'Ariosto); *c)* l'agenda del 1995 della signora Ariosto nella quale erano verosimilmente contenute le indicazioni relative agli incontri effettuati per la preparazione delle deposizioni della stessa, è oggetto di una misteriosa « sparizione », dopo che la signora Ariosto ha con certezza e più volte dichiarato di avere consegnato l'agenda alla dottoressa Boccassini, e quest'ultima, non negando la circostanza di avere ricevuto tale agenda, ha dichiarato di averla fatta cercare e di non averla trovata;

di quanto il Governo sia conoscenza relativamente ai fatti esposti e se si intenda adottare tutte le iniziative necessarie ad individuare le responsabilità penali e disciplinari di tutti coloro che attraverso deliberate e fraudolente falsificazioni delle risultanze processuali hanno reso possibile un provvedimento di carcerazione cautelare *sine titulo*, con effetti, tra l'altro, di portata enorme sulle Istituzioni giudiziarie —:

se sia ancora tollerabile in un paese che dovrebbe essere democratico ed in uno Stato che dovrebbe essere di diritto che un corpo deviato della magistratura inquirente giunga all'estremo limite della « fabbricazione » della prova d'accusa pur di incriminare persone ritenute a priori colpevoli e di ottenere, così, ad ogni costo, la carcerazione anticipata;

per quali ragioni il Ministro di grazia e giustizia, nell'eventuale inerzia del Csm, non abbia adottato alcuna doverosa iniziativa, immunizzando rispetto a pesantissime responsabilità disciplinari e/o penali i vari protagonisti dell'intera vicenda, e rimanga inerte persino in presenza della « confessione » dei gravi abusi commessi, quale quella resa dalla dottoressa Boccassini, in un fax inviato allo stesso Csm nel quale si raccontavano gli incredibili avvenimenti sopra descritti.

(2-00198) « Parenti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

nella Locride, a Locri e nella provincia di Reggio Calabria, in questi ultimi tempi, si è notata una recrudescenza della criminalità contro professionisti, commercianti, lavoratori, culminata in questi ultimi giorni negli attentati intimidatori contro le istituzioni che hanno colpito il procuratore della Repubblica del tribunale di Locri, dottor Rocco Lombardo, a cui i soliti ignoti hanno distrutto un'estesa coltivazione arborea ed il capitano comandante dei vigili urbani di Locri Mollica, a cui è stata incendiata l'automobile;

nella provincia, nei comuni di Rosarno, Seminara, Stefanacoli si sono verificati danneggiamenti e/o incendi di edifici pubblici e la chiusura di una farmacia, perché la titolare veniva continuamente minacciata e taglieggiata;

questi atti intimidatori hanno determinato una legittima reazione e notevole apprensione e preoccupazione nella popolazione —:

se il Governo intenda una volta per tutte porre mano alla soluzione degli annosi e drammatici problemi di degrado socio-economico della zona, che stanno alla base del malessere sociale, nonché accogliere le richieste più volte avanzate dagli organi istituzionali al fine di accertare le responsabilità personali e di ripristinare un clima di serenità e normalità nella vita della comunità, la quale apprezza l'impegno e la serietà delle forze dell'ordine e delle varie istituzioni operanti con grande responsabilità nella provincia di Reggio Calabria, evitando le solite vacue parole e le inutili visite dei rappresentanti del Governo, a cui non seguono fatti concreti e che quindi contribuiscono ad allontanare sempre di più la società dalle istituzioni.

(2-00199) « Filocamo, Aloi ».